



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

**Indicazioni nutrizionali e sulla
salute relative agli alimenti
(reg. CE n. 1924/06),
LINEE GUIDA DI
FEDERALIMENTARE**

Luglio 2007

Viale Luigi Pasteur, 10 ● 00144 Roma (I) ● C.F. 97023320589
Tel. +39 (06) 5903534 – 5903380 ● Fax +39 (06) 5903342
E-mail: segreteria@federalimentare.it ● www.federalimentare.it

SOMMARIO

Introduzione	3
PARTE I – IL REGOLAMENTO (CE) N. 1924/06.....	4
Premessa	4
Le nuove regole, in sintesi	4
PARTE II – I RIFLESSI APPLICATIVI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE.....	7
Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	7
Capo II – Principi generali	9
Capo III – Indicazioni nutrizionali	15
Capo IV – Indicazioni sulla salute	16
Capo V – Disposizioni generali e finali	20
Allegato - Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione	22

Introduzione

“Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d’informare e tutelare i consumatori”.

Questo principio - enucleato nel primo provvedimento di carattere generale in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari¹ – ha trovato sempre più puntuali applicazioni nel corso degli anni, da parte del legislatore comunitario. In ragione sia della crescente attenzione e sensibilità dei consumatori verso le scelte alimentari, sia dell’evoluzione della ricerca scientifica sulle virtù dei cibi, e così dell’innovazione.

In tale contesto, il regolamento europeo relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (c.d. *“health and nutrition claims”*) è stato messo a punto al preciso scopo di garantire ai consumatori una effettiva chiarezza d’informazione, nell’intero Mercato unico, rispetto ai contenuti e alle virtù dei cibi.

In attesa di indicazioni interpretative armonizzate, da parte della Commissione europea, Federalimentare ha elaborato le presenti Linee Guida allo scopo di agevolare e condividere la comprensione delle nuove norme, la cui applicazione ha inizio a decorrere dall’1 luglio 2007.

Il documento - elaborato in ambito associativo nazionale, in sinergia con la Confederazione delle Industrie Agroalimentari in Europa (CIAA) – consiste di una analisi approfondita del regolamento (CE) n. 1924/06, nei suoi riflessi applicativi di interesse per gli operatori.

¹ Direttiva 79/112/CEE, in premessa, cpv. X; *idem* in dir. 2000/13/CE, premessa, considerando n. 6

PARTE I – IL REGOLAMENTO (CE) N. 1924/06

Premessa

La materia oggetto della presente trattazione è disciplinata dal *regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari*, il cui testo finale è stato pubblicato, a seguito di rettifica, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.12, Serie L, del 18 gennaio 2007.

Le nuove regole, in sintesi

Campo di applicazione: il regolamento si applica a tutte le indicazioni benefiche - nutrizionali e sulla salute - relative agli alimenti, comprese quelle contenute nei marchi commerciali.

Nondimeno, in relazione a “*descrittori generici (denominazioni) che sono stati tradizionalmente utilizzati per indicare una particolarità di una classe di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana*”, come “*biscotto digestivo*” o “*pastiglie per la tosse*”, potranno venire attivate, per il tramite delle Autorità sanitarie nazionali, apposite procedure di deroga.

I marchi commerciali registrati e quelli comunque suscettivi di tutela, secondo le legislazioni nazionali, già prima del 1° gennaio 2005 - ancorché non compatibili con il nuovo Regolamento – saranno esentati dalle regole specifiche ivi contenute, per i 15 anni successivi alla sua entrata in vigore.

Indicazioni nutrizionali: il legislatore comunitario muove dalla condivisa esigenza di garantire ai consumatori informazioni chiare e trasparenti, e agli operatori strumenti idonei a garantire una concorrenza leale. Viene anzitutto stabilita una serie di parametri cui tutti i prodotti commercializzati nel Mercato unico - anche se di importazione da Paesi terzi - debbono rispondere per poter recare indicazioni nutrizionali, c.d. “*nutrition claims*”. Diciture quali “*leggero/light*”, “*fonte di calcio*”, “*ad alto contenuto di proteine*” e tante altre, potranno venire espone - in etichetta e pubblicità degli alimenti – a condizione che i prodotti presentino determinate caratteristiche, e queste vengano comunicate in modo appropriato (v. Allegato). Ne consegue il divieto di vantare caratteristiche nutrizionali dei prodotti applicando criteri o modalità di tipo diverso (es. “*90% senza grassi*”), in quanto potenzialmente fuorvianti.

Indicazioni relative alla salute: ogni informazione che attesti i rapporti tra alimenti e salute (c.d. “*health claims*”) deve essere fondata su prove scientifiche generalmente accettate. “*Un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova*”. Su questo presupposto, la Commissione Europea provvederà anzitutto a redigere un elenco di tutte le informazioni consolidate che attestino la correlazione tra determinati alimenti - o sostanze in essi contenute - ed effetti benefici per la salute dei consumatori.

L'elenco sarà disponibile al pubblico, e i produttori di sostanze e alimenti interessati potranno su tale base indicare le virtù salutari dei propri prodotti.

Gli operatori potranno richiedere, per il tramite delle Autorità sanitarie nazionali, l'integrazione dell'elenco con nuove informazioni circa le attitudini di un alimento a favorire o incrementare le normali funzioni dell'organismo.

Una procedura complessa è prevista per le indicazioni che attengono alla capacità dell'alimento o della sostanza di ridurre un fattore di rischio di malattia (c.d. "*disease risk reduction claims*"), e per quelle relative allo sviluppo e alla salute dei bambini.

In particolare, "*le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni?*".

Indicazioni salutistiche di tipo innovativo: ogni operatore alimentare che intenda promuovere virtù salutistiche ulteriori, rispetto a quelle già inserite nell'elenco comunitario, dovrà attivare un'apposita procedura di autorizzazione.

La procedura di autorizzazione si applica sia nel caso di innovazioni tecnologiche vere e proprie (es. nuovi enzimi e altri ingredienti probiotici), sia nel caso di nuove scoperte circa le virtù di alimenti e sostanze tradizionali (es. proprietà antinfiammatorie di fenoli e componenti minori dell'olio extravergine di oliva).

PMI: al fine di stimolare la ricerca e l'innovazione, anche presso le Piccole e Medie Imprese, sono stabiliti alcuni strumenti volti a garantire loro la possibilità di utilizzo di "*claims*". E' perciò previsto che l'EFSA provveda documenti di guida e strumenti atti a facilitare sia, in generale, l'applicazione del regolamento, sia anche la compilazione dei *dossier* scientifici da abbinare alle domande di autorizzazione.

Profili nutrizionali: poiché, secondo la Commissione, l'evidenziazione delle virtù di determinati cibi potrebbe indurre i cittadini europei a incrementare il loro consumo, saranno limitate e proibite a priori le informazioni virtuose afferenti ai cibi che non risponderanno ai cd. profili nutrizionali (art. 4). La Commissione Europea è quindi chiamata a definire "*i profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. [...] I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie sono elaborati tenendo conto, in particolare:*

- a) delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;*
- b) del ruolo, dell'importanza e del contributo dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini;*
- c) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto."*

In sostanza, la Commissione si accinge a stabilire le condizioni e quantità "ideali/ottimali" dei diversi nutrienti e valori, per i diversi tipi e/o categorie di alimenti.

Un lavoro delicatissimo, condizionato infatti da un “*pertinente parere scientifico*” dell’*Autorità europea per la sicurezza alimentare*”, riguardo a:

i) necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/ o per le loro categorie;

ii) scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione;

iii) scelta di quantitativi/ basi di riferimento per i profili;

iv) metodo di calcolo dei profili e

v) fattibilità e prova del sistema proposto.”

In ogni caso, “*nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori*”.

Dovranno venire raccordate, in particolare, le competenze in materia dietetico-nutrizionale con quelle di tecnologia alimentare, essendo necessaria non solo la conoscenza dei valori ideali di composizione degli alimenti, ma anche quella dei processi di produzione e conservazione, e dei prodotti che ne derivano.

Deroghe: in deroga ai limiti stabiliti con i profili nutrizionali, “*le indicazioni nutrizionali*

a) relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/ sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l’indicazione, purché risultino conformi alle condizioni del presente Regolamento;

b) sono ammesse, ove una singola sostanza nutritiva sia superiore al profilo nutrizionale, purché l’informazione sulla sostanza in questione figuri in estrema prossimità dell’indicazione nutrizionale o sulla salute oppure sul medesimo lato della stessa.” L’informazione reca la seguente dicitura:

“Elevato contenuto di [Nome della sostanza nutritiva, o del valore, superiore al profilo nutrizionale]”.

PARTE II – I RIFLESSI APPLICATIVI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE

Il carattere spiccatamente innovativo del regolamento (CE) n. 1924/2006 e la varietà delle categorie di indicazioni in esso contemplate suggeriscono un’analisi puntuale del testo (d’ora innanzi: il Regolamento), con specifico riferimento alle parti e norme in esame.

Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione

Il Regolamento armonizza tutte le normative concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, relative ai prodotti forniti al consumatore finale,² che figurano in:

- 1) comunicazioni commerciali (vale a dire: tutte le forme di comunicazione finalizzate a promuovere - direttamente o indirettamente - un prodotto, un servizio o l’immagine di un’azienda),
- 2) etichettatura,
- 3) presentazione,
- 4) pubblicità.

Il Regolamento si applica altresì a marchi, denominazioni commerciali o di fantasia che possano venire qualificati come indicazioni nutrizionali o sulla salute (v. successivo articolo 2 – *Definizioni*).

Sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento:

- indicazioni relative alla composizione di un pasto o alla dieta complessiva (es. “*pasto equilibrato*”, “*dieta mediterranea*”, “*suggerimento per un pasto nell’ambito di una dieta equilibrata*”, etc.), in quanto non direttamente riferite a un singolo prodotto. Si ricorda peraltro come questo genere di informazioni e riferimenti debba trovare riscontro in raccomandazioni/indicazioni ufficiali (es. documenti di Ministero della Salute, INRAN - *Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione*, ISS - *Istituto Superiore di Sanità*, FAO - *Food and Agriculture Organization*, OMS - *Organizzazione Mondiale della Sanità*, etc.);
- indicazioni prescritte dalla normativa vigente (es. “*con zuccheri ed edulcoranti?*”);³
- affermazioni che attengono al processo di lavorazione e/o alla natura degli ingredienti utilizzati (es. “*senza grassi idrogenati?*”, “*senza grassi animali?*”);
- informazioni estratte dalla tabella nutrizionale (es. “*30Kcal?*”);
- denominazioni di vendita attestate mediante provvedimenti legislativi e/o amministrativi (es. “*yogurt con fermenti?*”, “*yogurt con fermenti vivi?*”, “*yogurt con probiotici?*”);⁴

² Si ricorda che, ai sensi della direttiva 2000/13/CE, *relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità*, il regime “*si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe*” (art. 1.2)

³ d.lgs. 27.1.92, n. 109, e successive modifiche: Allegato II, Sezione II, punto “c”

- informazioni riferite alle sole caratteristiche di natura organolettica; nella misura in cui queste, pur recando aggettivi (es. buono) e descrizioni favorevoli, si limitino a valorizzare il prodotto nella sua essenza e gradevolezza.

I “descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute” (es. “digestivi”, “pastiglie contro la tosse”) possono venire esclusi dall’applicazione del Regolamento, mediante apposita procedura da attivarsi per il tramite dell’Autorità nazionale (articoli 1.4, 25.2).

Il Regolamento non pregiudica l’applicazione delle normative di cui al seguito, e degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi da esse derivati:

- direttiva 80/777/CEE (recepita in Italia mediante d.lgs. 25.1.92, n. 105 e successive modifiche), relativa all’utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
- direttiva 98/83/CE (recepita in Italia mediante d.lgs. 2.2.01, n. 31), concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- direttiva 89/398/CEE (recepita in Italia mediante d.lgs. 27.1.92, n. 111) e seguenti, in materia di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare;
- direttiva 2002/46/CE (recepita con d.lgs. 21.5.04, n. 169), concernente gli integratori alimentari.

Di conseguenza tutte le indicazioni sulla salute già notificate al Ministero della Salute - ai sensi delle citate discipline, in tema di prodotti destinati a un’alimentazione particolare e di integratori alimentari - possono continuare a venire utilizzate, anche dopo l’1 luglio 2007.

Si ritengono altresì esclusi dal campo di applicazione del Regolamento i provvedimenti nazionali a disciplina di indicazioni specifiche (es. circolare del Ministero della Salute 2.10.03, recante condizioni per l’uso della dicitura “non contiene fonti di glutine”),⁵ purché coerenti con la normativa comunitaria.

Per quanto attiene ai grassi da spalmare, si potrà continuare a utilizzare le indicazioni previste all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2991/1994, alle condizioni ivi stabilite, sino a quando detta normativa non verrà allineata con i criteri stabiliti nel Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

Per «**indicazione**», o *claim*, si intende “qualunque messaggio o rappresentazione

- non obbligatoria, in base alla legislazione comunitaria o nazionale,
- comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che
- affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche” (art. 2.2.1).

Si considera «**indicazione nutrizionale**», o *claim* nutrizionale, “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali, dovute:

⁴ Denominazioni contenute nelle *Linee Guida del Ministero della Salute su probiotici e prebiotici*

⁵ Prot. 600.12/ AG32/2861, del 2 ottobre 2003

- a) *all'energia (kcal.) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta, e/ o*
- b) *alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene” (art. 2.2.4)*

E' qualificata come **«indicazione sulla salute»**, o *claim* salutistico, “*qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute*” (art. 2.2.5)

In tale ultima categoria, si intende per **«indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia»**: “*qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana*” (art. 2.2.6)

In merito alle altre definizioni contenute nell'articolo 2, è opportuno chiarire ed evidenziare che:

- la nozione di **«sostanza nutritiva»** (“*proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie*”, art. 2.2.2) ricomprende tutte le sostanze che appartengono a ciascuna categoria (es. colesterolo, Omega 3, in quanto componenti dei grassi);
- per **«sostanza di altro tipo»** - definita come “*una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico*” (art. 2.2.3) - si intendono sostanze con particolari effetti (es. probiotici, antiossidanti, *etc.*). Sono pertanto esclusi da tale definizione tutti gli ingredienti di ordinario utilizzo (es. latte, cereali, uova, miele, burro, additivi, *etc.*), nonché gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici.

Capo II – Principi generali

Articolo 3 - Principi generali per tutte le indicazioni

“L'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

- *essere falso, ambiguo o fuorviante*
- *dare adito a dubbi sulla sicurezza e/ o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti*
- *incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento*
- *affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive*
- *fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche”.*

A questi requisiti d'informazione - si evidenzia - devono venire improntate tutte le indicazioni di carattere nutrizionale o relative alla salute, e ogni comunicazione commerciale a esse associata.

Giova inoltre ricordare l'applicazione delle prescrizioni e dei divieti, contenuti nelle direttive di carattere generale, 2000/13/CE (etichettatura, presentazione e pubblicità dei

prodotti alimentari) e 2006/114/CE (già 84/450/CEE, pubblicità ingannevole e comparativa).

Articolo 4 - Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

“Entro il 19 gennaio 2009 la Commissione”, sulla base di un parere dell'EFSA e sentite le rappresentanze dei Paesi membri, “stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, per gli alimenti e/o loro categorie,

tenendo conto:

- 1) delle quantità di
 - grassi,
 - acidi grassi saturi,
 - acidi grassi trans,
 - zuccheri,
 - sale/sodio;
- 2) del ruolo, e dell'importanza e del contributo dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini
- 3) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto” (art. 4.1).

I prodotti non conformi ai profili potranno continuare a venire commercializzati sino a 24 mesi dalla loro adozione da parte della Commissione Europea (art. 28.1).

Trascorso detto termine, i prodotti la cui composizione non risponderà ai profili nutrizionali stabiliti dalla CE non potranno recare *claims* salutistici.

Tali prodotti potranno invece presentare *claims* nutrizionali in due distinte ipotesi di deroga:

- A) è ammessa la possibilità di effettuare un *claim* nutrizionale relativo alla **riduzione** di grassi, grassi saturi, acidi grassi *trans*, zuccheri e sale/sodio, a condizione che l'entità della riduzione risponda ai parametri previsti in Allegato (art. 4.2.a).

Esempi: è possibile dichiarare che un prodotto è “*a ridotto contenuto di grassi?*” (riduzione pari ad almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile) o a “*basso contenuto di grassi?*” (non più di 3g per 100 g) o “*senza grassi?*” (non più di 0,5g di grassi per 100g), anche in presenza di un contenuto di zuccheri e/o sale superiore a quello indicato nel relativo profilo nutrizionale.

La *ratio* della norma, così come concepita dalla Commissione Europea, è infatti quella di premiare ogni intervento di riduzione - sino all'assenza, che rappresenta il culmine della riduzione - di una delle sostanze ritenute critiche;

- B) sono altresì ammessi i *claims* nutrizionali nel caso in cui **un solo nutriente superi il profilo** nutrizionale stabilito, a condizione che la sostanza nutritiva superiore al profilo nutrizionale sia evidenziata attraverso la dicitura “**elevato contenuto di...**” (cd. *disclosure*, art. 4.2.b).

Escludendo i casi di riduzione dei quantitativi delle sostanze critiche - in ragione dell'applicabilità, a tali casi, della deroga citata nel precedente paragrafo - tale fattispecie si applica essenzialmente alle ipotesi in cui si voglia evidenziare la presenza di un elemento nutrizionale favorevole in un prodotto che si discosti dal profilo nutrizionale per un solo valore.

Esempi: “con vitamina/minerale ...elevato contenuto di grassi”, “ricco di fibre/proteine ... elevato contenuto di zuccheri”, “a ridotto contenuto calorico ...elevato contenuto di acidi grassi saturi”.

NB: qualora il prodotto presenti due parametri superiori al profilo (es. grassi e zuccheri), non è possibile evidenziare indicazioni nutrizionali diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo A.

Per quanto riguarda le bevande con un volume alcolico superiore all'1,2 %, è fatto divieto di proporre indicazioni salutistiche (art. 4.3). Si evidenzia peraltro che gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE (d.lgs. 169/2004) - allorché presentati in forma liquida recante più dell'1,2% in volume di alcol - non sono considerati bevande alcoliche e possono quindi riportare indicazioni sulla salute (dir. citata, considerando n. 13).

In ogni caso, le bevande alcoliche possono recare le indicazioni nutrizionali “*riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico*” (art. 4.3, cpv.).

Articolo 5 - Condizioni generali

L'impiego di *claims* nutrizionali e sulla salute è soggetto a una serie di condizioni generali. In particolare:

- 1) “è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate”;
- 2) la sostanza oggetto del *claim* nutrizionale o sulla salute deve:
 - essere “contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa” (ovvero: “non presente”, o “presente in quantità ridotta”), o comunque tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato;
 - “se del caso”, essere “in una forma utilizzabile dall'organismo”;
 - essere fornita in una quantità idonea a produrre l'effetto indicato, mediante il consumo di una quantità ragionevole del prodotto finale.

A questo proposito, è opportuno precisare quanto segue:

- nei casi in cui l'indicazione metta in relazione diretta il prodotto con un effetto (es. il prodotto X è a elevato contenuto in fibra e aiuta a regolarizzare il transito intestinale), è necessario che la sostanza sia fornita in una quantità significativa, in grado di produrre l'effetto attraverso la quantità di prodotto suggerita;
- il *claim* si può riferire anche a sostanze il cui effetto benefico è prodotto dal consumo continuato dell'alimento senza che necessariamente se ne raggiunga una quantità predefinita (es. alcune sostanze con funzione antiossidante; contributo dello xilitolo alla salute dentale);

- per i valori delle sostanze che in Allegato sono indicati rispetto a 100g/100ml, le indicazioni nutrizionali (es. “fonte”, “ricco”, “a basso contenuto”, etc.) possono essere utilizzate anche quando la quantità del prodotto/porzione suggerita sia inferiore a 100g/100ml (es. “fonte di fibre”, per una confezione da 25g di prodotto che contiene almeno 0,75g di fibre;
- 3) l’indicazione degli effetti benefici deve risultare comprensibile per il consumatore medio.

Articolo 6 - Fondatezza scientifica delle indicazioni

Tutte le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate.

E’ quindi necessario disporre di idonea documentazione scientifica - a supporto delle indicazioni riportate – che, ove richiesta, potrà venire messa a disposizione delle Autorità competenti.

Articolo 7 - Informazioni nutrizionali

L’utilizzo di *claims* nutrizionali o sulla salute comporta l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale, ai sensi della direttiva 90/496/CEE (recepita in Italia con d.lgs. 16.2.93 n. 77). A tal fine, si applicano i seguenti criteri:

- A) *claim* nutrizionale su energia, proteine, carboidrati e grassi → etichettatura nutrizionale a 4 elementi (cd. *Big 4*).

Esempio: “a ridotto contenuto calorico”

Valore energetico	... kcal
	... kJ
Proteine	... g
Carboidrati	... g
Grassi	... g

- B) *claim* nutrizionale su zuccheri, grassi saturi, fibre, sodio → etichettatura nutrizionale a 8 elementi (cd. *Big 8*).

Esempio: “ricco di fibre”

Valore energetico	... kcal
	... kJ
Proteine	... g
Carboidrati	... g
di cui	
zuccheri	... g
Grassi	... g
di cui	
saturi	... g
Fibre alimentari	... g
Sodio	... g

C) *health claims* → etichettatura nutrizionale a 8 elementi più indicazione della sostanza non presente negli 8 elementi (es. vitamine, minerali).

Esempio: “ricco di calcio il calcio, contribuisce a rafforzare le ossa”

NB: qualora la sostanza oggetto di indicazioni nutrizionali o salutistiche risulti di difficile quantificazione analitica – a esempio, in quanto non si tratti di una singola sostanza, ma di un insieme di sostanze, come nel caso degli antiossidanti - si può omettere di specificarne il contenuto, a condizione che la sostanza sia effettivamente contenuta nel prodotto finale “in quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate” (art. 5.1.b.i), e si indichi la quantità di alimento necessaria per ottenere l’effetto benefico.

Valore energetico	... kcal
	... kJ
Proteine	... g
Carboidrati	... g
di cui	
zuccheri	... g
Grassi	... g
di cui	
saturi	... g
Fibre alimentari	... g
Sodio	... g
Calcio	...mg
	(...% RDA)

In relazione a sostanze non contemplate dalla direttiva 90/496/CEE (d.lgs. 16.2.93, n. 77), l’informazione quantitativa deve venire fornita in prossimità della tabella nutrizionale

Esempio: “contiene licopene ...che ha una funzione antiossidante”

Valore energetico	... kcal
	... kJ
Proteine	... g
Carboidrati	... g
di cui	
zuccheri	... g
Grassi	... g
di cui	
saturi	... g
Fibre alimentari	... g
Sodio	... g

licopene: ...mg/100g

Nel caso degli integratori alimentari, di cui alla direttiva 2002/46/CE (recepita in Italia tramite d.lgs. 21.5.04, n. 169), devono riportarsi le informazioni nutrizionali indicate all'art.8 della direttiva (d.lgs. 169/04, art. 6).

D) Per indicazioni relative al contenuto di vitamine e/o minerali, è opportuno distinguere le situazioni:

D.1) vitamine e minerali naturalmente presenti nel prodotto → etichettatura nutrizionale a 4 elementi (cd. *Big 4*), oltre alla quantità della sostanza indicata

Esempio: “*naturalmente con vitamina C*”

Valore energetico	... kcal
	... kJ
Proteine	... g
Carboidrati	... g
Grassi	... g
Vitamina C	...mg
	(...% RDA)

D.2) vitamine e/o minerali aggiunti → etichettatura nutrizionale a 8 elementi, oltre alla quantità della sostanza indicata (ai sensi del Reg. CE n. 1925/06,⁶ articolo 7, comma 3)

Esempio: “*con vitamina C (aggiunta)*”⁷

Valore energetico	... kcal
	... kJ
Proteine	... g
Carboidrati	... g
di cui	
zuccheri	... g
Grassi	... g
di cui	
saturi	... g
Fibre alimentari	... g
Sodio	... g
Vitamina C	...mg
	(...% RDA)

⁶ Regolamento (CE) n. 1925/06, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, *sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti*

⁷ Ai sensi del reg. (CE) n. 1925/06, art. 7, comma 4, “*L’etichettatura dei prodotti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali può contenere una dicitura che indichi tale aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006.*”

Capo III – Indicazioni nutrizionali

Articolo 8 - Condizioni specifiche

In deroga al principio contenuto nella direttiva generale su etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari – secondo il quale è vietato “*evidenziare caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche*” (direttiva 2000/13/CE, art. 2.1.a.iii; d.lgs. 109/92, art. 2.2) – il Regolamento consente di evidenziare determinate caratteristiche nutrizionali degli alimenti, anche quando tali caratteristiche siano comuni a prodotti analoghi.

Il Regolamento persegue infatti un primario obiettivo di consentire un’informazione accurata dei consumatori sulle virtù nutrizionali, oltrech  salutistiche, degli alimenti offerti sul mercato.

Le indicazioni nutrizionali sono perci  consentite, se elencate nell’Allegato e conformi alle condizioni stabilite dal Regolamento (art. 8.1).

I *claims* non esplicitamente previsti in Allegato non sono ammessi, a eccezione di quelli gi  utilizzati in uno degli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 2006, in conformit  di disposizioni nazionali a essi applicabili (es. indicazioni riferite ai grassi aggiunti), i quali potranno venire utilizzati sino al 19 gennaio 2010 (art. 28.3).

Si richiama quanto riportato in Allegato, in relazione ai *claims* “*contiene*” e “*a tasso ridotto di*”.

Si ricorda infine l’applicazione – ai *claims* nutrizionali, come a quelli salutistici – dei *Principi generali* d’informazione stabiliti all’articolo 3, oltre alle *Condizioni per l’uso* di cui all’articolo 4 e alle *Condizioni generali* prescritte nell’articolo 5 del Regolamento (v. sopra).

Articolo 9 - Indicazioni comparative

“*Fatta salva la direttiva 84/450/CEE,⁸ il confronto pu  essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantit  di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico   specificata e il confronto   riferito alla stessa quantit  di prodotto.*” (art. 9.1).

Federalimentare raccomanda un’interpretazione prudentiale del concetto di “*stessa categoria di prodotto*”, da riferirsi ad alimenti appartenenti alla stessa categoria merceologica – siano essi della stessa marca, o di altre marche – e perci  caratterizzati da omogeneit  di: materie prime (es. origine vegetale, origine animale), processi, occasioni di consumo.

Si ritengono in ogni caso ammissibili le comparazioni tra l’alimento naturale e il suo diretto derivato (es. arancia e succo d’arancia, contenuto di vitamina C).

Il richiamo alla normativa in tema di pubblicit  ingannevole e comparativa vale a ricordare la necessit  di disporre di idoneo materiale comprovante l’omogeneit  dei prodotti messi a confronto e dei termini di paragone utilizzati.

⁸ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al *ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicit  ingannevole*, recepita in Italia con d.lgs. 25.1.92, n. 74 e successive modifiche (in particolare, d.lgs. 25.2.00, n. 67)

Capo IV – Indicazioni sulla salute

Articolo 10 - Condizioni specifiche

“Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; [Sono esclusi da tale dicitura gli integratori alimentari, i quali già devono riportare una indicazione analoga, ai sensi della direttiva 2002/46/CE, art.6. 3, punto “d” (d.lgs. 169/2004, art. 6.4, punto “d”)]

b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato; [si veda quanto riportato *sub* art. 5, lettera “d”]

c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e

d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.”

Si ricorda che, in ipotesi di *claims* salutistici, è obbligatoria l’etichettatura nutrizionale a 8 elementi (valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre, sodio), oltre all’indicazione della quantità della sostanza oggetto del *claim* - nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale – quando trattasi di sostanza diversa rispetto ai citati 8 elementi (v. sopra, *sub* articolo 7, punto C).

Nel caso di integratori alimentari, di cui alla Direttiva 2002/46/CE, le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell’art. 8 della Direttiva (d.lgs. 169/2004, art.6).

Articolo 11 - Associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica e associazioni di volontariato

Il Regolamento opera rinvio alle pertinenti norme nazionali per quanto attiene ai riferimenti - in etichetta e pubblicità dei prodotti alimentari - a “raccomandazioni o avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione o della dietetica. o da parte di associazioni di volontariato”.

La normativa alimentare italiana non prevede il richiamo a “raccomandazioni o avalli” dei succitati enti, i quali sono perciò ritenuti inammissibili.

Articolo 12 - Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute

“Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

- a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;
- b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;
- c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.”

Articolo 13 - Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

Le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate ed essere ben comprese dal consumatore.

L'articolo 13 del Regolamento individua tre categorie di indicazioni sulla salute, riferite a:

- a) “ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo,
- b) funzioni psicologiche e comportamentali,
- c) fatta salva la direttiva 96/8/CE,⁹ [recepita con decreto del Ministero della Salute 7.10.98, n. 519] il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare”.

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione europea, entro il 31 gennaio 2008, gli elenchi dei *claims* di cui al precedente capoverso utilizzati sui propri territori e ritenuti ammissibili, corredati dalle relative condizioni d'uso e dai riferimenti al fondamento scientifico. Ricadono in questo regime, a esempio, anche tutte le indicazioni sulla salute riportate sulle etichette di prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 111/92 (*prodotti destinati ad una alimentazione particolare e prodotti arricchiti*) e ai sensi del d.lgs. 169/04 (*integratori alimentari*). La Commissione, dopo avere consultato l'EFSA, adotterà entro il 31 gennaio 2010 l'elenco comunitario delle indicazioni consentite, le quali potranno perciò venire utilizzate; fatti salvi i limiti previsti in relazione ai profili nutrizionali, dopo che questi saranno adottati e applicabili (art. 13.1; per i profili nutrizionali v. sopra, *sub art. 4*).

Nel periodo tra la data di entrata in vigore del Regolamento (19 gennaio 2007) e l'adozione dell'elenco comunitario (31 gennaio 2010), gli operatori possono fornire le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13 sotto la propria responsabilità, purché conformi al Regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali (art. 28.5).

A decorrere dalla pubblicazione dell'elenco comunitario, le indicazioni da esso non previste saranno vietate. Si rileva in proposito la mancanza di un periodo transitorio che permetta di smaltire i prodotti commercializzati o etichettati prima di tale data.

⁹ Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, *sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso*

Nel caso di indicazioni sulla salute non comprese nell'elenco comunitario - perché basate su prove scientifiche recenti e/o dati riservati di cui si intenda chiedere protezione - l'operatore dovrà attivare la procedura di cui all'art. 18, mediante presentazione di una domanda all'autorità competente dello Stato membro, cui seguiranno valutazione da parte dell'EFSA e decisione della Commissione, previa consultazione degli Stati membri. Poiché detta procedura non sarà applicabile sino alla pubblicazione dell'elenco comunitario, si rileva l'assenza di una procedura che consenta di presentare nuove indicazioni sulla salute tra il 31 gennaio 2008 (presentazione delle liste alla Commissione da parte degli Stati membri) e il 31 gennaio 2010 (adozione della lista comunitaria delle indicazioni sulla salute ammesse).

Articolo 14 - Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini

In parziale deroga al divieto contenuto nella direttiva generale su etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari – di “attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà” (dir. 2000/13/CE, art. 2.1.b; d.lgs. 109/1992, art. 2.2)- il Regolamento introduce la possibilità di fornire indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattie.

Tali indicazioni potranno venire ammesse a seguito dell'esito favorevole di una procedura comunitaria di autorizzazione (v. sotto, *sub* articoli 15-17).

Potranno quindi venire acconsentite indicazioni del tipo “*Gli acidi grassi Omega 3 possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari*”, mentre continueranno ad essere vietate affermazioni quali “*Gli acidi grassi Omega 3 prevengono/curano le malattie cardiovascolari*”.

Al preciso scopo di prevenire ogni eventuale fraintendimento dei consumatori, è inoltre stabilito che “*per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.*” (art. 14.2)

La stessa procedura di autorizzazione preventiva si applica alle indicazioni sulla salute e lo sviluppo dei bambini.

Sono tali le indicazioni sulla salute che definiscono una relazione specifica (dell'alimento, o di una sostanza ivi contenuta) con lo sviluppo e/o la salute dei bambini (es. “*la sostanza X aiuta lo sviluppo del sistema nervoso*”, riferito a una fase specifica dell'infanzia).

Viceversa, si ritengono escluse da questa categoria quelle indicazioni sulla salute che possono indifferentemente applicarsi alla popolazione in generale (es. “*il calcio rafforza le ossa*”), sebbene presenti su prodotti destinati ai bambini, i quali perciò ricadono nel campo di applicazione dell'art. 13.

Articoli 15 - Domanda di autorizzazione, 16 - Parere dell'Autorità, 17 - Autorizzazione comunitaria

Viene illustrata la procedura per l'autorizzazione delle indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia e di quelle relative allo sviluppo e salute dei bambini, come definite all'art.14.

Tale procedura si articola, essenzialmente, nei passaggi che seguono:

- l'operatore presenta domanda di autorizzazione (prodotto/sostanza, studi, eventuali informazioni protette da segreto industriale, indicazione proposta) all'autorità nazionale competente;
- l'autorità nazionale informa senza indugio l'EFSA¹⁰ (art. 15);
- l'EFSA, informati la Commissione europea e gli altri Stati membri, rende pubblica la sintesi della domanda;
- entro 5 mesi dal ricevimento della domanda (salva proroga, sino a 2 mesi, per attingere ulteriori informazioni presso il richiedente), l'EFSA trasmette alla Commissione europea e pubblica il proprio parere;
- entro 30 gg., chiunque può rivolgere osservazioni alla Commissione europea (art. 16);
- entro 2 mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione presenta al Comitato per la Filiera Alimentare e il Benessere Animale¹¹ un progetto di decisione. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'EFSA, la Commissione deve motivare le divergenze;
- la decisione definitiva sulla domanda, adottata dal Comitato, è comunicata dalla CE al richiedente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Tutte le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono venire utilizzate da qualsiasi operatore, nel rispetto delle condizioni stabilite, se il loro uso non è limitato ai sensi dell'articolo 21 (art. 17; per la protezione dei dati, v. sotto, *sub art. 21*).

Articolo 18 - Indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5

Viene illustrata la procedura per richiedere l'inclusione di indicazioni sulla salute non comprese nell'elenco comunitario previsto dall'articolo 13 del Regolamento (v. sopra, *sub art. 13*, due ultimi cpv.).

Questa procedura non è applicabile sino all'emanazione dell'elenco comunitario.

Articolo 19 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Viene descritta la procedura per modificare, sospendere o revocare un'indicazione sulla salute già inserita negli elenchi di cui all'art.13 o 14.

¹⁰ *European Food Safety Authority* (EFSA), Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, istituita con regolamenti (CE) n. 178/02

¹¹ *Standing Committee for the Food Chain and Animal Health*

Capo V – Disposizioni generali e finali

Articolo 20 - Registro comunitario

Il registro comunitario è uno strumento informativo, accessibile al pubblico, nel quale verranno segnalate le evoluzioni e gli esiti delle procedure identificate nel Regolamento.

Articolo 21 - Protezione dei dati

In entrambi i casi di registrazione e di autorizzazione, i dati scientifici e le informazioni protetti da proprietà industriale e designati come tali nelle relative domande, non possono venire usati a beneficio di un richiedente successivo, per un periodo di cinque anni. Salva la facoltà di accordi tra le parti interessate.

Articolo 22 - Disposizioni nazionali

Gli Stati membri non possono limitare né proibire il commercio o la pubblicità di prodotti alimentari conforme al Regolamento applicando disposizioni nazionali non armonizzate, fatti salvi gli artt. 28 e 30 del Trattato.

Articolo 23 - Procedura di notifica

Si descrive la procedura che deve seguire uno Stato membro nel caso voglia adottare una nuova legislazione riguardante il campo di applicazione del Regolamento.

Articolo 24 - Misure di salvaguardia

E' previsto che uno Stato membro, ritenendo un'indicazione non conforme al Regolamento, anche per carenza di fondatezza scientifica - possa, per gravi motivi, sospendere temporaneamente l'impiego sul proprio territorio. In tal caso deve venire prontamente attivata una procedura di informazione, rivolta alla Commissione e agli altri Stati Membri.

Articolo 25 - Procedura del comitato

Sono precisati e richiamati i riferimenti normativi che presiedono alla procedura del Comitato, chiamato ad assistere la Commissione nelle decisioni di rilievo per l'attuazione del Regolamento.

Articolo 26 - Controllo

Lo Stato membro può richiedere, ai fini del controllo, che il fabbricante o il responsabile dell'immissione in commercio informi l'Autorità competente, trasmettendo un modello dell'etichetta impiegata sul prodotto.

Articolo 27 - Valutazione

E' prevista una valutazione sull'applicazione del Regolamento, entro il 19 gennaio 2013, con particolare riferimento all'impatto sull'obesità e sulle malattie non trasmissibili.

Articolo 28 - Misure transitorie

Vengono di seguito precisate le misure transitorie di attuazione del Regolamento:

- gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima dell'1 luglio 2007, non conformi al Regolamento, possono essere commercializzati sino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009;
- entro il 19 gennaio 2009 la Commissione stabilisce i profili nutrizionali cui gli alimenti dovranno rispondere al fine di riportare indicazioni nutrizionali o sulla salute (v. sopra, *sub art.* 4);
- gli alimenti non conformi ai profili nutrizionali per essi stabiliti, qualora rechino *claims*, potranno venire commercializzati sino a 24 mesi dall'adozione dei profili. Pertanto, dopo due anni dall'adozione dei profili nutrizionali, i prodotti che riportano *claims* nutrizionali e sulla salute - oltre alle condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento e dall'Allegato, dovranno rispettare i profili nutrizionali. In caso contrario sarà preclusa la possibilità di riportare *claims*, a eccezione delle deroghe previste per i *claims* nutrizionali (v. sopra, *sub art.* 4);
- i prodotti recanti marchi commerciali – registrati, o comunque suscettivi di tutela secondo le legislazioni nutrizionali, anteriormente all'1 gennaio 2005- che implicano indicazioni nutrizionali o sulla salute non conformi al Regolamento, potranno venire mantenuti sino al 19 gennaio 2022. Decorsa tale data, i suddetti marchi potranno venire utilizzati solo in completa aderenza al Regolamento (v. sopra, *sub art.* 1);
- i *claims* nutrizionali, utilizzati in uno Stato membro prima dell'1 gennaio 2006 e in conformità delle disposizioni nazionali applicabili, sebbene non previsti in Allegato del Regolamento (es. “*senza grassi aggiunti*”, *etc.*), possono continuare a venire utilizzati sino al 19 gennaio 2010;
- i *claims* nutrizionali - realizzati sotto forma di rappresentazioni pittoriche, grafiche o simboli - impiegati in conformità a criteri elaborati da una normativa nazionale, in quanto non previsti in Allegato, saranno oggetto di una procedura di autorizzazione, che gli Stati membri interessati avvieranno presso la Commissione europea entro il 31 gennaio 2008. In difetto di autorizzazione, tali *claims* potranno venire utilizzati per i 12 mesi successivi alla decisione;
- i *claims* salutistici previsti all'articolo 13 potranno essere forniti a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento fino all'adozione dell'elenco comunitario delle indicazioni consentite da realizzarsi entro il 31 gennaio 2010, sotto la responsabilità dell'operatore, purché conformi al Regolamento e alle disposizioni nazionali;

Articolo 29 - Entrata in vigore

Il Regolamento è entrato in vigore il 19 gennaio 2007 e trova applicazione a decorrere dall'1 luglio 2007.

Allegato - Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione

A BASSO CONTENUTO CALORICO

*L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e **ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore** sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17 kJ)/dose unitaria, equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).*

Le condizioni di cui sopra si applicano anche ad affermazioni del tipo “solo”, “solamente X calorie”.

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO *

*L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e **ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore** sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di **almeno il 30%** con **specificazione** delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.*

Le condizioni di cui sopra si applicano anche ad affermazioni del tipo “meno calorie”. Devono inoltre essere spiegate le ragioni della riduzione del valore energetico del prodotto dovute ad esempio alla riduzione di grassi, zuccheri, ecc.....

SENZA CALORIE

L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7 kJ)/dose unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

SENZA GRASSI

L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i

liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico.

SENZA GRASSI SATURI

L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.

Per zuccheri, si intende il complesso dei mono-disaccaridi presenti quali *saccarosio, lattosio, fruttosio, maltosio, destrosio, sciroppo di glucosio, ecc...* in linea con il DM 209/96 e con il d.lgs. 51/2004 attuazione della Direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana e con quanto già espresso dall'Amministrazione italiana con la Circolare del Ministero dell'Industria n. 165/2000.

Non sono considerati zuccheri sostanze prebiotiche quali le maltodestrine e l'inulina, da sempre utilizzate come scopi diversi dall'edulcorazione.

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

SENZA ZUCCHERI

L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».

Non potranno quindi essere aggiunti tutti i mono-disaccaridi nè altri prodotti alimentari chiaramente utilizzati per le proprietà dolcificanti, quali ad esempio il miele.

E' invece possibile impiegare tutti gli edulcoranti previsti dal DM 209/96 (che recepisce anche la direttiva 94/35/CEE sugli edulcoranti) in quanto esplicitamente autorizzati per prodotti "*senza zuccheri aggiunti*" in linea, pealtro, con quanto ribadito dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive 10.11.2003, n. 168.

Per quanto concerne la dicitura aggiuntiva "*contiene naturalmente zuccheri*", l'Allegato richiede solo che essa figuri in etichetta, senza obbligo di uno specifico posizionamento. Riteniamo che, immediatamente a seguire o in altro punto della confezione, possano essere fornite indicazioni sull'origine degli zuccheri. (es. "*contiene naturalmente zuccheri presenti nella frutta*").

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE

L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

SENZA SODIO o SENZA SALE

L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

FONTE DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

FONTE DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti (1).
A titolo esemplificativo, indicazioni del tipo "con ...", "reintegrato", "aggiunto" o "arricchito", sono da considerarsi aventi lo stesso significato di "fonte di" vitamine/minerali, secondo quanto precisato nel considerando n. 21 del Regolamento.

Per quantità significativa si intende almeno il 15% della RDA prevista dalla normativa in materia di etichettatura nutrizionale:

ALLEGATO

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A µg	800	Vitamina B 12 µg	1
Vitamina D µg	5	Biotina mg	0,15
Vitamina E mg	10	Acido pantotenico mg	6
Vitamina C mg	60	Calcio mg	800
Tiammina mg	1,4	Fosforo mg	800
Riboflavina mg	1,6	Ferro mg	14
Niacina mg	18	Magnesio mg	300
Vitamina B 6 mg	2	Zinco mg	15
Folacina µg	200	Iodio µg	150

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.

In mancanza di riferimenti nell'allegato della direttiva 90/496/CEE, per la determinazione della quantità significativa è ammesso il riferimento ad altre fonti scientifiche autorevoli (es. LARN, Linee guida del Ministero della Salute su integratori alimentari, alimenti arricchiti e funzionali).

AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]

L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di «[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o [NOME DEL O DEI MINERALI]».

CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO]

L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente Regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente Regolamento, in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «fonte di».

Questo è il caso ad esempio di nutrienti/sostanze quali Omega 3, polifenoli, licopene, antiossidanti, etc.

L'indicazione “contiene...” può essere abbinata ad altre diciture previste in Allegato. A esempio: dato un prodotto solido che contiene 1g di grassi per 100g, sarà possibile utilizzare alternativamente:

- il claim “A basso contenuto di grassi?”,
- il claim “A basso contenuto di grassi?” in abbinamento con il claim “Contiene 1% di grassi?”,
- solo il claim “Contiene 1% di grassi?”.

Quando il Reg. (CE) n. 1924/2006 sarà entrato in applicazione, le indicazioni del tipo “con Omega 3” o “contiene Omega 3” (da considerarsi unitariamente, in quanto aventi il medesimo significato per il consumatore) potranno continuare a essere impiegate anche dopo la data del 19 gennaio 2010 indicata all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento.

Infatti, questo genere di indicazioni non solo era solitamente già in uso in Italia in epoca anteriore al 1° gennaio 2006, in conformità con la normativa nazionale (dove: potrebbero continuare a venire impiegate sino al 19 gennaio 2010), ma ricade altresì nelle condizioni previste nell'Allegato al Regolamento medesimo per l'uso dell'indicazione “Contiene ...”. Il loro utilizzo sarà perciò consentito anche dopo il 19 gennaio 2010.

Risultano difatti soddisfatte tutte le condizioni previste dall'Allegato per l'uso dell'indicazione “Contiene ...”, in particolare:

- gli Omega 3 corrispondono alla definizione di «sostanza nutritiva» di cui all'art. 2.2.2 del Regolamento, trattandosi di sostanze che appartengono alla categoria dei grassi;
- l'indicazione si riferisce al contenuto nell'alimento di una sostanza nutritiva.

A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] *

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] *

L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile

una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.

Al riguardo si precisa che, per le stesse ragioni sopra indicate in relazione al *claim* “*contiene...*”, si potrà dichiarare a esempio “*a ridotto contenuto di colesterolo*”. Anche il colesterolo corrisponde invero alla definizione di «sostanza nutritiva» di cui all’art. 2.2.2 del Regolamento, trattandosi di sostanza che appartiene alla categoria dei grassi, categoria elencata in allegato della direttiva 90/496/CE.

LEGGERO/LIGHT *

L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

Dovrà innanzitutto essere specificato in che cosa il prodotto è stato alleggerito, esempio “*leggero in grassi*”, “*light in energia*”.

NATURALMENTE/NATURALE

Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/naturale» può essere inserito all’inizio dell’indicazione.

E’ questo il caso di alimenti o loro ingredienti che, ad esempio, naturalmente contengono vitamine oppure sono naturalmente senza sale o senza zucchero. Alcuni esempi: succo d’arancia, “*contiene naturalmente vitamina C*”; yogurt, “*contiene naturalmente fermenti lattici*”.

(*) La riduzione/accrecimento del 30% deve essere effettuata circoscrivendo le comparazioni ad alimenti appartenenti alla stessa categoria merceologica – compresi alimenti della stessa marca o di altre marche - che condividono omogeneità di materie prime, processi e occasioni di consumo (v. sopra, *sub* art. 9). Sono comunque possibili comparazioni tra l’alimento naturale e il suo diretto derivato (esempio: contenuto di vitamina C tra arancia e succo d’arancia).